



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 149 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Giuliano Amato
decisione del 9 giugno 2020, deposito del 13 luglio 2020
comunicato stampa del 13 luglio 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 198 del 2019

parole chiave:

DIRITTO D'AUTORE – LIBERALIZZAZIONE DELLA GESTIONE
COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE – DECRETAZIONE D'URGENZA –
PRESUPPOSTI STRAORDINARI DI NECESSITÀ E URGENZA – OMOGENEITÀ
DEL DECRETO-LEGGE – RECEPIMENTO DEL DIRITTO U.E. – DIRETTIVA
BARNIER

disposizione impugnata:

- Art. 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172

disposizioni parametro:

- art. 77 della Costituzione

dispositivo:

non fondatezza

La Corte si trovava a dover decidere le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio relativamente all'art. 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, «ovvero, secondo altra prospettazione dogmatica, della relativa legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, almeno nella parte relativa alla conferma dell'art. 19 del D.L. n. 148 del 2017». **La disposizione censurata**, in particolare, modificando gli artt. 15-*bis* e 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in tema di diritto d'autore, **consente l'attività di intermediazione del diritto d'autore, in precedenza riservata alla Società italiana autori ed editori (SIAE), anche agli altri organismi di gestione collettiva (OGC)**, come definiti dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (ossia dei soggetti che, come finalità unica o principale, gestiscano diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi e che, alternativamente, siano detenuti o controllati dai propri membri ovvero non perseguano fini di lucro).

Le censure del tribunale rimettente si appuntavano sulla **violazione dell'art. 77 Cost.**, sia per quanto concerneva la mancanza del requisito della straordinaria necessità ed urgenza del provvedere, sia con riferimento all'assenza di omogeneità della disposizione censurata rispetto al contenuto e alle finalità del decreto-legge in cui era inserita.

Per quanto riguarda le eccezioni di inammissibilità avanzate dalle parti del giudizio *a quo*, la Corte le respinge in via preliminare; in particolare, la Corte respinge l'eccezione di irrilevanza della questione sollevata per avvenuta conversione del decreto-legge, che avrebbe così novato la fonte della disciplina, ricordando il proprio orientamento consolidato secondo cui «la conversione in legge non ha efficacia sanante dei vizi del decreto-legge, poiché l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione.».

Passando al merito, dopo aver ricostruito il quadro normativo, interno e sovranazionale, che fa da premessa alla risoluzione delle questioni, la Corte dichiara queste ultime **non fondate**.

Secondo la Corte, in primo luogo, **l'art. 19 del d.l. non può dirsi manifestamente privo dei presupposti di necessità e urgenza**, come ritenuto dal rimettente. Tale articolo, infatti, è stato approvato al dichiarato fine di evitare l'aprirsi di una procedura d'infrazione da parte delle istituzioni dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, per mancato recepimento delle **prescrizioni contenute nella direttiva 2014/26/UE (c.d. direttiva Barnier)**. Il quadro normativo antecedente a tale decreto-legge, infatti, continuava a prevedere (anche dopo l'approvazione del già ricordato d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35) il monopolio in capo alla SIAE nell'attività d'intermediazione dei diritti d'autore, tanto che in relazione allo schema del richiamato d.lgs. **le istituzioni europee avevano manifestato perplessità sul mantenimento del monopolio, segnalando al Governo italiano l'opportunità di riconsiderarlo**. È proprio nel corso di tale interlocuzione che il Governo aveva preso l'impegno di rivedere la normativa di settore al fine di realizzare una più compiuta liberalizzazione, sicché l'approvazione dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017 deve considerarsi volta a evitare l'apertura di una procedura d'infrazione.

Tale ragione fondativa della disposizione, secondo l'orientamento maturato nella giurisprudenza costituzionale, basta a giustificare la legittimità della stessa sotto il profilo della compatibilità con l'art. 77 Cost., dal momento che **la necessità ed urgenza del provvedere risultano connesse all'esigenza di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per la mancata attuazione delle norme europee di settore**.

Inoltre, **la Corte respinge anche le censure relative all'asserito difetto di omogeneità dell'art. 19 rispetto alle finalità del d.l. n. 148 del 2017**. Ricostruendo la *ratio* dell'intervento legislativo, infatti, la Corte sottolinea come esso sia riconducibile a due distinte finalità, entrambe di ampia portata: da un lato, vi sono «le misure di natura finanziaria e contabile; dall'altro, quelle per esigenze indifferibili con riferimento a sei ambiti materiali: 1) partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali; 2) personale delle forze di polizia e militari; 3) imprese; 4) ambiente; 5) cultura; 6) sanità.»

Ebbene, secondo il giudice delle leggi, la disciplina dell'art. 19 si inserisce coerentemente all'interno delle linee d'intervento del d.l. relative alle misure in materia d'imprese e cultura, «in cui rientrano senz'altro le attività relative all'intermediazione sul diritto d'autore.»

Lorenzo Madau